

Processare la Storia. Diritto alla memoria e narrazione nella giustizia di transizione

Marta Vignola
Università del Salento

Abstract

Gli strumenti a disposizione di una comunità ferita per rappresentare e poi superare il dolore in una dimensione sociale sono molteplici. Un campo su cui possono misurarsi tali strumenti è quello della giustizia di transizione: un insieme di teorie e pratiche relative ai processi attraverso cui le società provano a fare i conti con una storia di atrocità, rendendo giustizia alle vittime delle dittature, delle guerre civili e di altri regimi autoritari. Il contributo che propongo è uno studio sulle narrazioni a disposizione delle vittime, dei carnefici e dello Stato nei contesti di giustizia di transizione. “Venire a patti” con il passato significa principalmente assumersi la responsabilità di fare giustizia: una giustizia sempre negoziata attraverso un processo specifico di legittimazione che pone come pilastri del proprio orientamento teorico e della propria azione, la ricerca e la conoscenza della verità attraverso la memoria e il racconto dei testimoni.

Parole chiave: narrazione, memoria collettiva, giustizia, verità, diritti umani.

Abstract

The provision of a wounded community tools to represent and then overcome the pain in a social dimension are manifold. A field on which they can measure such instruments is that of transitional justice: a set of theories and practices relating to the processes through which companies try to come to terms with a history of atrocities, rendering justice to the victims of dictatorships, civil wars and other authoritarian regimes. The contribution I propose is a study of the narratives available to victims, the perpetrators and the state in transitional justice contexts. "Coming to terms" with the past means mainly take the responsibility to do justice: an ever negotiated justice through a specific legitimation process that has as pillars of its theoretical orientation and its actions, the research and knowledge of the truth through memory and the story of the witnesses.

Key words: storytelling, collective memory, justice, truth, human rights.

Premessa

Come affrontare un passato traumatico? Quali sono i meccanismi e gli strumenti che si adottano per rispondere a ciò che la violenza ha prodotto in una società? Quale è il tipo di narrazione giuridica e storica a disposizione delle vittime, dei carnefici e dello Stato? “Venire a patti” con il passato significa principalmente assumersi la responsabilità di fare giustizia: una giustizia di transizione che immaginiamo possa rappresentare un ragionevole equilibrio tra le esigenze di giustizia e il dovere di punire. Una giustizia sempre negoziata attraverso un processo

specifico di legittimazione che pone come pilastri del proprio orientamento teorico e della propria azione, la ricerca e la conoscenza della verità attraverso la memoria e il racconto dei testimoni.

Consapevoli che la letteratura sulla giustizia di transizione, oltre ad essere vastissima, è in continua fase di elaborazione critica, in questo contributo proviamo a recuperare alcune categorie relative agli studi sociali sulla memoria e la narrazione e ad applicarle al campo della giustizia di transizione; in particolare a due dispositivi: i procedimenti giudiziari e le Commissioni per la verità e la riconciliazione. Ci soffermeremo sull'interazione tra le pratiche di giuridificazione del ricordo e il loro impatto sulle società che hanno vissuto esperienze di violenza collettiva. Nello specifico: nella prima parte di questa riflessione ci interroghiamo sul ruolo della memoria e della narrazione all'interno di un modello di giustizia di transizione di tipo retributivo che passa per il rituale del processo penale. Le ipotesi da cui muoviamo sono due: la prima, è che la memoria e le pratiche del ricordo si affermano nell'ambito del discorso giuridico confermando come un trauma privato è parte di un processo di costruzione sociale che può condurre ad un superamento della sofferenza individuale e insieme alla costruzione di una memoria pubblica; la seconda, è che questo tipo di narrazione può alterare alcune categorie tradizionali del gioco del diritto processuale. Tratteremo poi un altro modello di giustizia di transizione di tipo riparativo in cui il racconto e la memoria, fuori dal rito del processo, diventa richiesta di riconoscimento e strumento per la costruzione di verità e identità, e cioè le Commissioni per la verità e la riconciliazione. Si tratta di metodi differenti di giustizia – che peraltro storicamente spesso si sovrappongono, si susseguono, si influenzano – in cui l'uso delle narrazioni e le memorie sociali implica, in entrambi i casi, scelte di natura politica ed etica che producono effetti non solo giuridici ma anche politici sul passato, sul presente e sul futuro delle società in cui vengono applicati.

Memoria e narrazione della violenza nel processo

Il processo rappresenta sempre la costruzione di un passato mediante le memorie e i racconti degli attori giuridici. All'interno di un contesto procedurale si ricompono un evento attraverso memorie individuali che vanno ad integrare la narrazione giuridica nel quadro delle regole giudiziarie. I racconti giudiziari, per quanto vincolati da norme, hanno, infatti, bisogno di cominciare evocando realtà familiari, riportando alla memoria il loro vissuto. Testimoni, avvocati, magistrati: ciascuno offre un frammento di realtà dal suo punto di osservazione, non solo edificando ma *interagendo* con quella realtà che verrà a *solidificarsi* nella decisione, lavorando sulla memoria spesso contesa e antagonista. È certo, infatti, che in un'aula giudiziaria il passato si frantuma e si ricostruisce in interpretazioni e rappresentazioni diverse e spesso in conflitto tra loro. Assumendo su se stesso l'onere della prova in ordine ai fatti che racconta, la storia riportata da un avvocato, nonostante la pretesa di verità, sarà sempre una versione dei fatti parziale, in parte manipolata, probabilmente basata su omissioni o su esagerazioni in modo da ottenere un vantaggio per il proprio cliente. Così le storie e le memorie di attore e convenuto non potranno che essere contrapposte e circoscritte, ciascuna finalizzata a sostenere la propria ragione; per questo al giudice, almeno nei sistemi di *civil law*, si richiede che fornisca una autonoma ricostruzione che operi una scelta tra due storie alternative (due versioni di uno stesso evento), ed è a questo scopo che egli può nominare periti, consulenti tecnici, interpreti, può ordinare delle ispezioni, delle produzioni di documenti, può assumere informazioni dai

testimoni: per ottenere altre forme di rilevazione della verità dei fatti della causa che prescindano dalle storie delle parti, soprattutto quando entrambe non appaiono verosimili.

Il processo è, dunque, sempre costruzione sociale di una porzione di realtà alla cui formazione concorrono gli attori della comunità processuale attraverso l'uso di memorie individuali. La realtà che emerge all'interno dell'arena giudiziaria è il risultato di processi di negoziazione in cui il racconto e la memoria assumono un ruolo fondamentale. Bruner scrive che i racconti giudiziari hanno: «struttura narrativa, spirito antagonistico, finalità intrinsecamente retorica e sono giustificabilmente esposti al sospetto. [...] Narrativi, antagonistici, retorici e partigiani!» (Bruner, 2002: 49). La presenza di un soggetto terzo e imparziale, il giudice, partendo dal conflitto tra due storie, avrà il compito di completare la narrazione attribuendo il torto e la ragione, fissandola attraverso la sentenza; così facendo le narrazioni giudiziarie di attore e convenuto (ed eventualmente quelle dei testimoni), diventano memorie che a partire dal passato, ri-costruendosi nel presente, sviluppano i propri effetti nel futuro (cfr. Di Donato, 2008). Il rituale del processo entro cui queste azioni si svolgono è molto rigido e segue schemi procedurali e deontologici determinati che a loro volta impongono linguaggi specialistici all'interno dello spazio-tempo rappresentato nell'aula giudiziaria. Questo è ciò che avviene in ogni processo.

Processo penale e crimini contro l'umanità

Quando si tratta di processi penali che hanno ad oggetto crimini contro l'umanità il racconto, la memoria e le procedure giudiziarie fin qui descritte possono subire profonde modificazioni.

«Il crimine contro l'umanità altera le categorie tradizionali del diritto penale: è un crimine spesso *informulabile* quanto al diritto da applicare nel momento in cui si compie. È difficilmente *imputabile* visto che i suoi autori possono rifugiarsi nella legalità interna. È *indimostrabile*, poiché la negazione ne costituisce il motore primo [...] è generalmente *inafferrabile* perché si fonda su un "servizio pubblico criminale". È un crimine *paradossale* che uccide milioni di persone ma che risulta commesso sin dalla prima vittima [...] Tutte queste circostanze lo rendono *inenarrabile*: supera le capacità narrative del processo penale, salvo modificare la funzione del processo». (Garapon, 2004: 119)

Così Garapon ci aiuta a comprendere quella sospensione, quel silenzio e a volte quell'incapacità del ricordo e del racconto dopo la violenza delle vittime di crimini contro l'umanità.

La prima volta nella storia che in sede giudiziaria vengono narrati, definiti e giudicati crimini contro l'umanità è a Norimberga. Una guerra di aggressione venne concepita, non come un generico illecito internazionale comportante la responsabilità di uno Stato, ma come uno specifico crimine internazionale del quale furono ritenuti responsabili i singoli individui. Il Tribunale decise di rimandare a giudizio gli imputati con l'accusa di crimini contro la pace, crimini di guerra, e crimini contro l'umanità; stabilendo che per crimini contro l'umanità si dovessero intendere: l'omicidio, lo sterminio, la messa in schiavitù, la deportazione o la persecuzione effettuati su base razziale, politica o religiosa¹. Le critiche condivise, e ormai note, da molti autori come Hannah Arendt, Hedley Bull e Hans Kelsen rispetto alla legittimità di Norimberga, continuano a rappresentare un punto di vista necessario nell'esaminare questo processo (cfr. Bull, 2009; Arendt, 1992; Kelsen, 1990; Schmitt, 2006). La lettura critica di questi

¹ www.legal.un.org, pag.9 e ss.

autori si poggia sostanzialmente sull'idea della logica binaria vincitori-vinti che prevalse sin dalla scelta della celebrazione e durante tutto il corso del processo. In particolare Kelsen considerava inammissibile che solo gli Stati sconfitti fossero stati obbligati a sottoporre i propri cittadini alla giurisdizione di un tribunale, anche le potenze vincitrici avrebbero dovuto, infatti, soggiacere al giudizio della corte; corte che peraltro avrebbe dovuto essere un'assise indipendente, imparziale, con una giurisdizione ampia e non un tribunale di occupazione militare con una competenza fortemente selettiva in cui lo spazio della terzietà giudicante era decisamente compromesso (cfr. Zolo, 2006). Dal punto di vista del diritto sostanziale si violarono i principi di legalità e irretroattività delle leggi penali: non esistevano, infatti, in quel momento storico trattati internazionali in materia penale che prevedessero e punissero i crimini contro l'umanità. Si tipizzarono condotte "ex post facto" e si infranse il requisito della "lex praevia". Dal punto di vista del diritto processuale lo statuto del tribunale concesse alcune prerogative alla corte per contravvenire al diritto di ogni accusato ad avere "un giusto processo". In questo modo si proibì l'esercizio del diritto alla riconsuazione (art. 3); si stabilì la responsabilità penale dell'imputato per la sola appartenenza ad una organizzazione che il tribunale poteva provare essere criminale "inaudita altera parte" (art. 9); si permise la condanna in contumacia dell'accusato (art. 12) e l'esclusione dell'avvocato difensore durante il dibattimento (art. 18c), avendo il tribunale in ogni modo la facoltà di respingere ogni mezzo di prova (art. 19 e 24 c) e di determinare arbitrariamente la pena. La valutazione che questa normativa processuale ottenne all'epoca dalla dottrina dominante non poteva essere più sfavorevole, si arrivò a sostenere che il tribunale di Norimberga non fu altro che un tribunale di eccezione nel quale i vincitori applicarono un "diritto di occupazione" ai vinti (Calderò Peragò, 2000: 79-83). Un altro elemento di critica riguarda la filosofia della pena alla quale il tribunale si ispirò: una pena di tipo retributivo ed espiatorio che seguiva un'idea di giustizia vendicativa. Non a caso il processo, grazie anche alla rilevanza mediatica, divenne una sorta di rituale di degradazione, una cerimonia collettiva di stigmatizzazione simbolica degli imputati in cui era completamente assente la funzione risocializzante e rieducativa della pena.

Queste e altre critiche, ampiamente condivisibili, non mettono però in discussione il valore simbolico che da Norimberga in poi hanno avuto i processi contro i crimini di lesa umanità. Questi giudizi vengono ricordati non per la condanna nei confronti dei singoli imputati ma per le conseguenze che quelle condanne hanno prodotto nella società (Teitel, 2001: 262-277; cfr. Douglas, 2001). Il meccanismo punitivo, infatti, qui non è più «l'effetto puramente sanzionatorio delle regole di diritto e della morale, ma anche un atto di conoscenza e, contemporaneamente, una tecnica dotata di effetti positivi sul terreno della stabilizzazione politica» (Battini, 2003: 156); anche perché il più delle volte – scrive Jankélévich – «[...] la punizione diventa quasi indifferente; ciò che è accaduto è alla lettera inespugnabile. Non sappiamo neanche con chi prendercela, né chi accusare» (Jankélévich, 1986: 29). Nonostante il processo di Norimberga sia stato posto ripetutamente "sotto accusa" per i forti condizionamenti politici ed etici, è indubbio che la sua celebrazione abbia facilitato la costruzione storica di una verità (diventando il processo stesso un monumentale lavoro storiografico) attraverso la memoria delle vittime delle atrocità commesse dal regime nazista.

Il *dire* pubblicamente i fatti storici e il riconoscerli in un'arena giuridica prova, infatti, a ritessere il legame tra memoria e giustizia in una elaborazione collettiva e in una esperienza politica e civile. La giustizia penale può diventare, in questi casi, pur focalizzando la propria attenzione sulla responsabilità personale dell'imputato, un potente veicolo di memoria e identità collettiva e uno strumento di riconciliazione e pacificazione. La drammatizzazione e

rappresentazione pubblica del trauma sofferto significa poter rivendicare una ferita profonda, provando a chiedere una riparazione non solo giuridica ma emotiva e politica, istituzionale e simbolica. Questo tipo di processi producono una sorta di «spettacularizzazione pedagogica della tragedia vissuta» che attraverso la rielaborazione e ripresentazione dei fatti contestati nel dibattito, contribuisce a sedimentare nell'opinione pubblica una memoria collettiva di quanto è avvenuto, tanto da presentarsi come una sorta di “mito fondativo” di un'identità condivisa (cfr. Osiel, 2005; Cerasi, 2007).

La narrazione e la trasmissione pubblica di un racconto doloroso comportano, almeno in parte, uno slittamento del trauma da una sfera privata e individuale ad una sfera pubblica e collettiva, nella prospettiva non solo di un suo superamento ma anche della costruzione sociale di una nuova identità, dal momento che quest'ultima è sempre il risultato di una dialettica tra auto-riconoscimento e riconoscimento collettivo. Nei processi che investono tragedie collettive, usando le categorie indicateci da Jedlowski, le narrazioni giuridiche autobiografiche hanno più a che fare con la *ricerca di sé* che con la *presentazione di sé* (Jedlowski, 2000, 2003), nel senso che vi è in gioco l'identità di chi racconta, un'identità di cui si va *alla ricerca* attraverso un percorso che prova a intrecciare i fili della propria memoria con quelli di una memoria pubblica. Ricostruire una autobiografia e dunque una memoria individuale a partire dal racconto di un trauma è, infatti (e questo vale ovviamente anche fuori da un'aula giudiziaria), un processo che nasce dal bisogno di riposizionamento del sé nel presente e di orientamento del sé nel futuro, ma è anche un ri-collocarsi nel solco di una memoria collettiva e in una prospettiva storica. Il mancato riconoscimento dei traumi e l'integrazione delle loro *lezioni* nell'identità collettiva, inoltre, bloccano nuove definizioni di responsabilità morale e non estendono le solidarietà sociali generando una paralisi nella costruzione del sé e delle identità collettive (Alexander, 2006).

«Potere raccontare la propria storia davanti ad un'istituzione ufficiale non è forse riappropriarsi della propria dignità? Essere riconosciuto in tutto e per tutto come persona, [...] disporre di una platea ufficiale significa vedersi offrire la possibilità di reinserire la violenta esperienza del singolo in una narrazione politica che dà significato agli avvenimenti, rende udibile questa violenza muta» (Garapon, 2004: 135).

La costruzione del passato, e dunque anche la costruzione sociale delle memorie del passato, è sempre, una posta in gioco; i rapporti tra memoria pubblica e potere, infatti, non sono mai qualcosa di neutro: «ciò che una società rimuove, sceglie di dimenticare o di ricordare e celebrare è intrinsecamente legato a questioni di potere e di egemonia» (Monticelli, 2007: 606). Il consolidamento di determinate immagini del passato in seno ad una società passa spesso attraverso conflitti, non solo interpretativi e simbolici. Questo diventa evidente in alcune manifestazioni pubbliche del ricordo quando la memoria viene agita nel presente dando luogo a pratiche collettive che portano con sé violenza e rabbia, come l'ennesima testimonianza di un passato che non passa, conteso e irrisolto. Anche le aule giudiziarie dove si celebrano processi penali che hanno ad oggetto crimini contro l'umanità possono trasformarsi così in luoghi in cui emergono conflitti di potere che si scontrano non solo sul terreno legislativo ma anche su quello della memoria (Battini, 2003: 129-147).

Il diritto giudiziario può, però, diventare anche un punto di svolta per il superamento di tali conflitti: nel momento in cui genera un processo di oggettivazione del passato fornisce, infatti, anche un senso di identità comune ad una società; questo accade soprattutto quando al diritto viene attribuita quella legittimità che è il primo passo verso una pacificazione, non solo del passato e del presente, ma soprattutto del futuro. Nei casi di crimini contro l'umanità è il

processo penale stesso, poi, ad assumere valore di testimonianza, o meglio, di *testimone* perché si trasforma in uno spazio per celebrare la memoria, e rifondare nuove identità.

Proprio per questo tipo di implicazioni emotive, spesso la narrazione della violenza subita o inflitta può alterare alcune categorie tradizionali del *gioco* del diritto processuale. Il diritto nei contesti giudiziari per crimini contro l'umanità è al servizio della memoria delle vittime, e la verità che emerge dalla narrazione di quella memoria può implicare una revisione delle categorie giurisprudenziali. Accade che gli elementi fondanti il processo siano riconsiderati non in relazione ai principi del diritto ma in funzione di un "dovere di memoria". La delimitazione dell'oggetto del processo, la presunzione di innocenza e dunque la ricaduta sull'accusa dell'onere della prova, il diritto di ricorrere in appello, le regole del contraddittorio e della pubblicità delle udienze, il diritto di scegliere il proprio avvocato: questi e altri principi cardine del processo, vengono spesso travolti in nome di tale dovere².

Elster sostiene che nel contesto della giustizia di transizione la violazione dei principi del giusto processo è abituale: talvolta lo è perché è proprio *inevitabile*, talvolta lo è perché è *desiderabile* (Elster 2008: 128-129). Non si può, in ogni caso, non tenere conto del ruolo delle emozioni nell'ambito di tali procedimenti giudiziari: la versione del passato fornita dalle vittime possiede, infatti, sempre un carico morale che non può essere tralasciato.

Il ruolo del testimone

Nel codice di procedura penale italiano, all'art. 194 sull'oggetto e i limiti della testimonianza, si legge che:

«Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale. [...] La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona. Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti».

Ma questo e altri dettami normativi nei sistemi penali di giustizia di transizione tendono a opacizzarsi e mitigarsi; il testimone diventa narratore di ingiustizia assumendo una sorta di *sacralizzazione* e la testimonianza si fa racconto; solo di rado viene interrotto e invitato a rispondere ad un determinato quesito dalla Corte che funge da spettatore muto rispetto alla narrazione *spettacolare* di un ricordo doloroso³. Ciò è stato notato innanzitutto a proposito dei

² Il sistema tradizionale di giustizia contempla, sinteticamente, tre grandi attori nel processo: l'aggressore, la vittima e lo Stato. Si comincia con un'azione dell'aggressore in danno della vittima; lo Stato attraverso i suoi tribunali, dopo aver ascoltato la vittima, decide se comminare o meno una pena che normalmente si esprime in una multa o in una privazione della libertà. L'atto illecito deve essere previamente tipizzato come tale e la pena, anch'essa previamente stabilita, deve osservare, tra gli altri, il principio della proporzionalità. Qualunque delitto che non venga processato in conformità a questo sistema di giustizia ripartiva conterrà una certa dose di impunità. Il sistema penale attraverso cui prende forma la giustizia di transizione risponde ad un sistema alternativo la cui principale caratteristica è la riparazione diretta della vittima e la costituzione di una relazione, ugualmente diretta, tra la vittima e l'aggressore. Si tratta di una giustizia che si caratterizza per affrontare il reato come un fatto sociale, comunitario.

³ Più in generale questo meccanismo di narrazione di una storia, come spiegano gli analisti della conversazione, fornisce «un modo per organizzare gli status e le relazioni tra narratore, pubblico a cui si rivolge, personaggio principale e pubblico cui non ci si rivolge, mettendoli sullo stesso piano e chiarendo le loro identità sia nella sostanza, sia in relazione all'altro. Come pre-requisito del lavoro svolto dalla narrazione, comunque, è necessario conquistare la platea, cioè mobilitare l'attenzione del pubblico cui si rivolge e cui non si rivolge. La conquista della platea si realizza

campi di sterminio nazisti: «[...] Il superstite che racconta l'esperienza dei campi è sacro. La sua vita tutta intera è una testimonianza. [...] I testimoni escono dal loro ruolo di ausiliari di giustizia: è invece la giustizia che diviene ausiliaria della memoria» (Garapon, 2004:138-140). La narrazione della violenza e della ingiustizia subita sviluppa una relazione tra i testimoni, il pubblico e la Corte in cui le emozioni diventano segni visibili della drammatizzazione collettiva di un trauma.

Il testimone «si rivolge al cuore, e non alla ragione. Suscita compassione, pietà, indignazione, e talvolta persino un senso di rivolta. Il testimone stipula un “patto di compassione” con colui che l'ascolta [...]; si esibisce l'individuo, la sua specifica sofferenza, si pone l'accento sulle manifestazioni delle emozioni e sull'espressione corporea» (Wieviorka, 1998: 14-16). Le vittime non hanno solo bisogno che il processo garantisca i loro diritti offrendo un equo indennizzo e perseguendo i colpevoli, ma necessitano che la loro identità negata possa essere riaffermata attraverso un atto giudiziario che le riconosca, che riconosca il loro status all'interno dell'arena giuridica. La testimonianza è fondamentale perché le vittime possano, attraverso un gesto performativo, ridefinire la propria identità; convertendo i loro racconti del passato in prove giudiziarie si rendono soggetti attivi, costruttori di memoria e di verità giuridiche e storiche. Si tratta di un passaggio dalla *sopravvivenza* alla *vita* che presuppone: «una trasmissione della doppia prospettiva dell'annientamento e della sopravvivenza del senso condivisibile dell'evento. Se il mondo continua a moltiplicare gli atteggiamenti di indifferenza, di dimenticanza o di marginalizzazione, la cancellazione dell'evento avrà luogo una seconda volta, così come la distruzione simbolica dei superstiti in quanto tali» (Coquio, 2001: 362).

Ma il processo non è solo una rappresentazione delle vittime attraverso la loro memoria, è anche la costruzione sociale del passato dei carnefici e dei complici attraverso il loro racconto giudiziario. La questione della memoria e della testimonianza riguarda anche i persecutori dal momento che:

«dimenticare i crimini, da parte di chi li ha commessi e di chi ne è stato testimone, non è solo fornire una certa versione del passato, è propriamente *colpa*, una colpa che raddoppia quella commessa. [...] In questa prospettiva la testimonianza ha un valore che non si limita a quello della “conoscenza” del passato, ma che riguarda il futuro stesso: non dimenticare il crimine è l'unica strada che ne permette il superamento, nelle direzioni del pentimento, dell'espiazione, e dell'eventuale perdono. Non è possibile risarcire il male compiuto: è possibile però, ricordandolo, affrontarne le radici». (Jedlowski, 1991:27)

I responsabili di crimini contro l'umanità non «devono essere né demonizzati né spinti fuori dall'umanità, ma giudicati. Il processo [...] è un'istanza di riconoscimento non solo per la vittima, che dà atto della sua sofferenza, ma anche per l'accusato, al quale si riconosce una facoltà di agire e di utilizzare la sua libertà» (Garapon, 2004: 148). In questo modo il diritto ritrova il suo significato primario: rifiutando la logica della vendetta, la sua azione diventa umanizzante non solo nei confronti della vittima, ma anche del responsabile di crimini mostruosi, al quale si offre la possibilità di prendere distanza dal proprio atto, scontando la pena, e rientrando nella comunità da cui anche lui, insieme alla vittima, era stato espulso. Naturalmente può non accadere questa operazione di riconoscimento ed espiazione da parte

attraverso il pretesto di fornire qualcosa di valore, qualcosa che valga la pena di essere ascoltato, come un'informazione, un dramma, una commedia e così via. La promessa di una storia che merita di essere ascoltata è quindi un pretesto per l'opportunità di portare avanti un discorso o una serie di discorsi sul modo di rappresentare la realtà», T. De Nora, *Memoria e tradizione nella costruzione del talento di Beethoven*, in Tota A., a cura di, *La memoria contesa. Studi sulla comunicazione sociale del passato*, Franco Angeli, Milano 2001, p.192.

dei criminali che, non solo possono non avvertire il bisogno di prendere distanza dal loro operato, ma possono rifiutare il giudizio delle corti e la loro stessa legittimità.

In ogni caso - sia che gli autori di crimini contro l'umanità riconoscano le proprie responsabilità e la legittimità della corte che emette contro di loro un giudizio di colpevolezza, sia che gli stessi non ammettano nessuna colpa - la rappresentazione pubblica dei fatti attraverso la celebrazione di un processo può offrire una via d'uscita a tutti gli attori sociali coinvolti in un passato traumatico, attraverso una catarsi mediante rappresentazione. Il processo, carico di emotività e teatralità, risponde ad una funzione simbolica e restituiva, e lo fa, come si è detto, a partire dal riconoscimento della memoria contenuta nei racconti giudiziari espressi nelle testimonianze delle vittime e degli imputati. Il diritto (in particolare il diritto penale) quando insegue la giustizia in un gravoso tentativo di restituire ai soggetti violati, non solo memoria collettiva e individuale, ma effettività storica ed efficacia giuridica assolve alla sua funzione primordiale. Senza la memoria dell'ingiustizia non può esserci giustizia possibile, le atrocità del passato rischiano di restare mute o in uno stato della memoria disorganizzata. Il ritorno del passato al presente attraverso il processo rende evidente la atemporalità del diritto che sospende il tempo effettuale e concede alla legge di farsi concreta e imprescrittibile nei casi di violazione dei diritti umani. Il giudice pone in connessione il passato e il presente con la produzione di una realtà che succede al giudizio e vive nel futuro. I processi per crimini contro l'umanità, una volta qualificati formalmente i fatti, sottraggono i ricordi e le biografie individuali e collettive al meccanismo dell'oblio. La sentenza fissa il passato nella memoria pubblica dandone una versione ufficiale; in questo senso, il momento del processo segna allo stesso tempo un lavoro di recupero della memoria e un punto di partenza per il suo superamento. Rendere giustizia attraverso un processo penale può significare rendere il passato superabile. Il processo è quindi l'esatto contrario della rimozione: «è un superamento che passa innanzitutto per una rappresentazione. Il recupero ritualizzato della memoria del crimine, al fine di superarlo, sembra paradossalmente la condizione della rimozione. Si può superare solo ciò che è stato ufficialmente stabilito» (Garapon, 2004: 215). La ricostruzione del passato nella scena giudiziaria può, dunque, risultare funzionale alla trasformazione di una memoria viva e dolorosa in una memoria sana, *guarita*.

Memoria, narrazione e identità nelle Commissioni per la Verità.

Esiste un altro metodo di gestione e di riconoscimento di un passato traumatico attraverso il consolidamento della memoria collettiva che non prevede un modello di giustizia retributivo ma riparativo: le Commissioni per la Verità attraverso cui si chiede alle vittime di rinunciare a provvedimenti di punizione e di espiatione allo scopo di avviare processi di riconciliazione nazionale. «È un principio fondamentale del diritto l'imperativo di tralasciare un provvedimento di per sé necessario e appropriato se gli svantaggi che reca non siano proporzionali all'effetto desiderato; [...] si possono affrontare situazioni di emergenza attuando scelte politiche, prendendo in considerazione l'utile comune» (Quaritsch, 1995: 144-145), rinunciando cioè a strumenti giuridici punitivi.

Nelle nuove fragili democrazie le difficoltà nell'implementare la verità e la giustizia tramite via giudiziaria possono essere molteplici: la paura di un'eventuale recrudescenza di forme di violenza organizzata; gli alti costi economici di lunghe campagne punitive; l'incapacità fattuale, nei casi di violazioni massicce dei diritti umani, di gestire in tempi ragionevoli l'esame individuale di tipo giudiziario dei responsabili. Diventa necessario, dunque, pervenire ad una

verità attraverso forme di giustizia che non rispondono agli strumenti punitivi processuali; si cede al castigo in cambio della divulgazione della verità; si rinuncia all'applicazione della pena per ottenere pubbliche ammissioni di responsabilità. Con questo modello di giustizia, che pone al centro della sua azione la vittima, assistiamo ad uno slittamento della narrazione della memoria del male *inferto* alla narrazione della memoria del male *sofferto* (cfr. Portinaro, 2011); una memoria che prende parzialmente il posto della giustizia e diventa una richiesta di riconoscimento e uno strumento per la costruzione di identità, nonché un primo passo verso la riconciliazione.

Le Commissioni Verità (create soprattutto in sud Africa e in sud America) sospendono la logica giudiziaria e limitano di fatto il potere dello Stato di esercitare pienamente una delle sue potestà classiche connesse all'esercizio della sovranità: la possibilità di attivare la macchina giudiziaria per accertare la colpevolezza e decretare la punizione di un individuo a seguito della commissione di un crimine (Lollini, 2005:162). Lo Stato, in questo modo, rinunciando alla sua forza coercitiva, assume una dimensione apparentemente passiva attivando una procedura alternativa a quella strettamente giudiziaria che privilegia le facoltà individuali di partecipare ad un processo di ricostruzione di memoria, verità e riconciliazione. Le Commissioni non hanno, infatti, nessun potere cogente: la loro forza e la loro legittimità risiede nell'autorità morale, nelle argomentazioni persuasive e nella credibilità, politica ed etica, che sono in grado di ottenere (Citroni, 2004: 12-14). Vincere il diniego, elaborare e metabolizzare il passato rifiutando la via giudiziaria non è un'operazione semplice e nemmeno sempre condivisa da tutti gli attori sociali. La riconciliazione è un processo doloroso e necessariamente lento: si tratta di introdurre nuove narrazioni che si sviluppano dapprima nella sfera pubblica per poi, attraverso differenti agenzie, re-integrarsi nelle soggettività. Non è solo una questione collettiva, ma in primo luogo qualcosa che coinvolge gli individui nella loro vita privata e familiare: «nello spazio culturale fra le dichiarazioni pubbliche e il tormento privato, gli indici di riconciliazione sono, infatti, difficili da individuare» (Cohen, 2002: 318). E' complesso il meccanismo della riconciliazione: io provo a riconciliarmi con qualcuno, così come provo a perdonare qualcuno che mi ha offeso e procurato un danno; si perdona qualcosa a qualcuno che chiede il perdono, e ci si riconcilia con qualcuno allo stesso modo. La riconciliazione e il perdono sono esperienze individuali; devono essere "domandati", e poi possono essere accordati - scrive Derrida - solo se «il colpevole si mortifica, si confessa, si pente, si accusa lui stesso domandando perdono, se di conseguenza espia, e quindi si identifica, in vista della redenzione e della riconciliazione, con colui al quale domanda il perdono» (Derrida, 2004: 42). Il perdono come categoria privilegiata della riconciliazione si concede, come sostiene Jankelevitch all'interno di una relazione interpersonale che non ammette mediazioni: "i popoli non perdonano" (Jankelevitch, 2006); ciò nonostante è innegabile la forza sociale e politica che il perdono suscita nella comunità (che si fa testimone) anche se espresso in forma privata. È a partire da questa restituzione del perdono ad una dimensione sociale e politica che è possibile avviare processi di riconciliazione in grado di cicatrizzare lentamente il passato senza generare spazi di vendetta (Herrera Jaramillo et al., 2005: 79-112). Questa riconfigurazione del perdono nella scena pubblica, si presta soprattutto nel passaggio da una generazione ad un'altra, attraverso un lavoro di trasmissione ed elaborazione del lutto e della memoria collettiva. In ogni caso, nessuno se non colui che è stato presente nel corpo o coloro che rappresentano la violenza in quanto membri di una stessa "comunità di sofferenza", hanno la legittimità di stabilire lo spazio e il tempo della riconciliazione (Triulzi, 2005: 5-12).

Così come la grammatica della riconciliazione non si riferisce, dunque, soltanto al campo giuridico ma più propriamente a quello della morale e poi della politica, anche il concetto di verità espresso nei resoconti delle Commissioni include molteplici dimensioni. Esiste una verità giuridica e una verità storica, una verità personale e una verità sociale. Le narrazioni di transizione contenute nei lavori delle Commissioni sono racconti di eventi personali, singoli casi, storie e memorie individuali, sono una verità diremmo “personale” che, però, intrecciata ad altre narrazioni di altre verità personali, costituisce una verità “sociale”; quando i differenti racconti delle vittime coincidono in accadimenti simili non possono rappresentare una versione soggettiva di una esperienza, ma costituiscono un modello di condotta generale e generalizzabile. Pensiamo alle tecniche di tortura, al sistema degli arresti, alla quotidianità nei centri di detenzione: grazie alle migliaia di singole storie raccontate pubblicamente alle Commissioni si è potuto ricollocare gli eventi personali e le memorie individuali in una fattualità storica, archiviandole prima come “verità giuridica” e poi come “verità storica” e dunque come memoria pubblica. Il termine verità, nella sua pienezza e complessità, assume così un senso nuovo: non più una «verità di adeguamento», direbbe Todorov, e cioè una verità di corrispondenza esatta tra il discorso presente e i fatti del passato, ma una «verità di svelamento» che permette di cogliere, interpretare e riconoscere il senso più profondo di un avvenimento (Todorov, 2001: 139-171). Le Commissioni Verità possono essere il simbolo più rappresentativo dello svelamento e del riconoscimento delle atrocità del passato, uno strumento chiave nella gestione del legame tra verità e giustizia nella transizione da un passato di divisione ad un futuro in cui si tenta di ritrovare forme di coesistenza.

A commento di tutto ciò Cohen individua tre ragioni per cui la rivelazione collettiva della verità risulta necessaria. La prima è legata direttamente alle vittime, per le quali esiste un valore della verità in sé; dopo una serie di soprusi, interdizioni, negazioni, violenza e manipolazione, per i sopravvissuti emerge in modo quasi ossessivo la necessità di sapere esattamente cosa è successo, di ricostruire la sequenza degli eventi passati. E questo non perché le vittime non siano a conoscenza di eventi che hanno vissuto sui loro corpi, ma perché è attraverso il riconoscimento che il passato entra nel dibattito pubblico sottraendosi all’oblio, una menzogna ufficiale si trasforma in verità ufficiale.

«Compito delle Commissioni è quello di definire i limiti di accettabilità del dibattito, riducendo così le possibilità di revisionismo storico o di vendetta. La memoria, in questa prospettiva, diviene una pratica sociale che definisce la narrazione stessa del passato, proponendosi come istanza di controllo e di sincronizzazione delle temporalità individuali e collettive. Le Commissioni compiono quindi un lavoro di legittimazione, di nuova destinazione sociale, istituendo un contesto interpretativo in cui a mutare è in primo luogo la valorizzazione dei discorsi, di ciò che è menzogna, e che prima era verità, e di ciò che diviene verità, e prima era menzogna (Demaria, 2006: 159-160)»

Un’altra ragione per cui le Commissioni per la Verità sono considerate da Cohen necessarie è per alleviare la condizione di sospensione e disperazione in cui versano le famiglie delle vittime. Soprattutto nei casi di scomparsa dei corpi, (molto diffusi in America Latina) i parenti non riescono ad elaborare il lutto fino a quando non viene spiegato loro cosa è successo e dove sono sepolti i loro cari. Il riconoscimento dell’innocenza della vittima è poi un altro elemento salvifico per i familiari a cui spesso vengono raccontate dagli stessi responsabili dei crimini, storie al limite della perversione sulla presunta colpevolezza dei propri figli, mariti, fratelli.

L’ultima ragione per dire la verità sta nel concetto del “mai più” evocato spesso nelle relazioni delle Commissioni: «l’eterna speranza che la rivelazione del passato sarà sufficiente a

impedire che le stesse cose si ripetano nel futuro. È sicuramente più probabile che i potenziali colpevoli di scelleratezze, passate e future, commettano i loro crimini se nessuno si preoccupa di scoprirli e tanto meno di portarli davanti alla giustizia» (Cohen, 2002: 303). Tra gli obiettivi concreti delle Commissioni per la Verità vi è il resoconto dei sopravvissuti e della loro esperienza, l'identificazione dei colpevoli sospetti, la descrizione dei metodi utilizzati dai criminali, la ricostruzione del contesto storico-politico che ha determinato quel tipo di violenza, l'indicazione dei luoghi dove sono state commesse azioni criminose. Oltre a questo tipo di narrazioni, le Commissioni hanno il potere di mettere in atto o di raccomandare delle politiche di azione quali la riconciliazione, il risarcimento, la mediazione e, punto più controverso, emanare misure di impunità e amnistia. Un'amnistia che però, in questi casi, viene invocata non per dimenticare, ma nella prospettiva di una futura riconciliazione. In questo senso, le relazioni delle Commissioni per la Verità rappresentano un veicolo di memoria da trasmettere alle future generazioni, anzi, sono esse stesse una forma di politica generazionale della memoria. Queste narrazioni di transizione sono dense e complesse:

«fungono da intermediario, tra le responsabilità individuali e collettive. Con l'introduzione della possibilità di una scelta individuale, i racconti espletano la funzione liberatrice della storia di transizione. Rivelando le verità passate, questi racconti suggeriscono che i fatti sarebbero potuti andare ben diversamente, se tale conoscenza fosse stata nota prima, e accennano al potenziale dell'azione individuale. La rappresentazione è quella di una tragedia che si poteva evitare» (Teitel, 2000: 275).

È infatti l'assenza di «comprensione critica a creare il rischio di vedere ripetuto il disastro [...] recuperare quella storia significa imparare una lezione [...] avere il coraggio di non nascondere quell'atroce esperienza nel subconscio collettivo, bensì di ricordarla. In modo tale da non cadere di nuovo in trappola» (Teitel, 2000: 270). La comprensione degli eventi del passato attraverso queste operazioni pubbliche di verità può, inoltre, incentivare e orientare la successiva pretesa normativa⁴ a partire da nuovi regimi politici che andranno di pari passo con nuovi regimi di verità, rafforzando il cambiamento culturale, sociale, politico e giuridico⁵.

La Commissione Nazionale Argentina sugli Scomparsi (CONADEP) e la Commissione Sudafricana per la Verità e la Riconciliazione (TRC): due casi di studio

Due modelli diversi di Commissioni per la verità che dimostrano ampiamente ciò che abbiamo sostenuto sono la CONADEP (Commissione Nazionale Argentina sugli Scomparsi) e la TRC (Commissione Sudafricana per la Verità e la Riconciliazione); entrambi esempi riusciti di

⁴ Sebbene il diritto alla verità non sia ancora oggetto autonomo di nessuna convenzione internazionale specifica la sua fondatezza giuridica è presente in molti testi normativi internazionali: numerose risoluzioni e rapporti delle Nazioni Unite contengono dichiarazioni esplicite sul diritto alla verità. La Convenzione Internazionale contro le Sparizioni Forzate (la ICCPED) conferma l'esigibilità del diritto alla verità così come la Corte Interamericana dei Diritti Umani ne enfatizza l'autonomia, l'indipendenza e l'esigibilità rispetto ad altri diritti, ratificando la necessità di riconoscere tale diritto non solo alle vittime e ai familiari ma anche alla società nel suo insieme. Su questo tema si veda Eduardo González y Howard Varney, *En busca de la Verdad. Elementos para la creación de una comisión de la verdad eficaz*, 2013, pubblicazione a cura dell' *International Center for Transitional Justice*, www.ictj.org

⁵ Anche in questo caso abbiamo l'obbligo di ricordare che parte della dottrina internazionalistica, fautrice di interventi di natura esclusivamente giudiziaria, sostiene, invece, che i Truth Commission Models: «non sarebbero altro che forme di sostanziale impunità e conseguentemente incompatibili con i precetti contenuti in fonti (pattizie o consuetudinarie) internazionali. In realtà ben diversi sono gli elementi che sostanzialmente producono impunità: 1) l'interdizione radicale di celebrare processi penali per fatti commessi in relazione all'ordine precedente; 2) l'approvazione di misure di amnistia generale (Blanked Amnesty); 3) l'approvazione di misure di prescrizione immediata dei crimini del passato; 4) il silenzio e l'oblio giuridico e politico», Lollini, op. cit., pag.217.

ricostruzione mnemonica collettiva di un passato doloroso attraverso il paradigma della riconciliazione. “Mai più” (*Nunca mas*) è il noto titolo del rapporto dell’inchiesta della Commissione Nazionale Argentina sugli Scomparsi istituita nel 1983 dal presidente argentino Raúl Alfonsín alla fine della dittatura militare. Il prologo della CONADEP recita:

«La nostra Commissione non fu istituita per giudicare i colpevoli, per questo ci sono i giudici costituzionali, ma per indagare sulla sorte dei *desaparecidos*. [...] Dopo aver ricevuto migliaia di dichiarazioni e di testimonianze, dopo aver verificato e accertato l’esistenza di centinaia di centri di detenzione clandestini e raccolto oltre cinquantamila pagine di documenti, abbiamo la certezza che la dittatura militare ha provocato la più grande e la più spietata tragedia della storia del paese. [...] Nonostante dobbiamo aspettare dalla giustizia la parola definitiva, non possiamo tacere di fronte a ciò che abbiamo ascoltato, letto e registrato»⁶

Non giudicare i colpevoli ma indagare sulla sorte degli scomparsi avendo la certezza di essere davanti alla più grande tragedia della storia argentina. Non restare muti dinanzi all’orrore rivelato. È questo l’obiettivo che la Commissione si impose insieme ad un dovere di verità e di memoria. Non ci fu spazio per affermazioni di colpevolezza ma solo per la ricostruzione fattuale delle violazioni dei diritti fondamentali. Il lavoro della CONADEP ebbe un impatto enorme sulla società argentina: nel settembre del 1984, il presidente della Commissione, Ernesto Sabato, consegnò al capo dello Stato una relazione finale di oltre 500 pagine da cui emergeva una violazione costante e organica dei diritti umani ad opera del regime militare, certificando circa novemila casi di *desaparecidos*, ma presumendo una cifra reale molto più elevata (si stabilì solo in seguito, e in ogni caso in maniera approssimativa, la scomparsa di circa 30.000 persone). «Dall’enorme documentazione raccolta dalla nostra Commissione risulta che i diritti umani vennero violati in forma organica e statale con la repressione delle Forze Armate. E non violati in maniera sporadica bensì sistematica, sempre uguale, con sequestri simili e stesso tormento in tutta l’estensione del territorio. Come si può non attribuirlo a una metodologia di terrore pianificata dalle alte cariche?»⁷. La CONADEP attraverso una imponente ricostruzione si assunse per la prima volta il compito di definire cosa fosse quella strana categoria «tetra e fantasmatica dei *desaparecidos*. Parola – triste privilegio argentino! – che oggi si scrive in castigliano su tutta la stampa del mondo»⁸; specificò che si trattò di un *genocidio ideologico*; affermò l’esistenza di una pratica di sequestro di circa 500 bambini - *bottino di guerra* - nati all’interno dei centri di tortura e detenzione clandestini e poi affidati a famiglie di militari o a loro molto vicine attraverso una forma di adozione criminosa; chiari cosa fossero i *voli della morte* attraverso cui i prigionieri venivano storditi, denudati e poi fatti salire su aerei della marina militare per essere gettati vivi sulle Ande, nel deserto o nei fiumi (cfr. Vignola, 2012). La Commissione produsse un racconto dettagliato di ciò che l’Argentina aveva vissuto dal 1976 al 1983, un racconto che attraverso le memorie delle vittime, dei superstiti e dei loro familiari si tradusse in una contro narrazione di verità e di memoria collettiva⁹.

⁶ *Nunca Mas, Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires 1984, pag.11. Traduzione mia.

⁷ *Ibidem* .

⁸ *Ibidem* .

⁹ In Argentina il linguaggio divenne pratica discorsiva del potere militare e l’arte di punire riposò su tutta una tecnologia di rappresentazione, codificabile immediatamente dalla popolazione nonostante l’invisibilità del terrore. Diritti umani, libertà, dignità, pace e giustizia sociale: queste e altre parole furono distorte, calpestate e utilizzate nel racconto ufficiale della dittatura nella riscrittura del passato nazionale. Ma non fu l’unico racconto. Accanto alla narrazione egemonica del passato e alle contestuali politiche dell’oblio operate dallo Stato ci furono altre politiche e pratiche della memoria che si attivarono contestualmente all’instaurarsi della dittatura ad opera dei superstiti e dei familiari dei *desaparecidos*. Parte

Il resoconto del “*Nunca Mas*” rappresentò, inoltre, la base della successiva strategia accusatoria del pubblico ministero Strassera durante il primo processo alle giunte militari nel 1985. Grazie alle testimonianze delle vittime e dei familiari raccolte dalla CONADEP, fu possibile punire i principali responsabili del genocidio argentino. Subito dopo il processo, il *Nunca Mas* assunse ancora maggiore legittimità e fu ristampato in migliaia di copie distribuite non solo nel paese ma anche all'estero, diventando un testo chiave per leggere il passato nazionale argentino. In breve tempo il resoconto si trasformò in un modello paradigmatico studiato e adottato da altri governi per portare a conoscenza (e riconoscere) nuove verità pubbliche su eventi del passato. Numerose Commissioni per la Verità, da quel momento in poi, presero il nome di *Nunca Mas* attestandone la forza e la validità di forma e contenuto.

Un altro rapporto particolarmente rilevante è quello della Commissione sudafricana per la Verità e la Riconciliazione istituita nel 1995 da Nelson Mandela per riconoscere i crimini politici commessi durante l'istituzione dell'apartheid¹⁰. Il resoconto di questa Commissione è senza dubbio incisivo perché vi sono trascritte, oltre alle testimonianze delle vittime, anche le testimonianze dei carnefici. Si è trattato di:

«una scelta politica consapevole, di una costruzione sapiente che ha intrecciato la testimonianza, la ricerca della verità e la concessione dell'amnistia. La Commissione, in effetti, si poneva un obiettivo estremamente complesso e inedito: quello di dar vita a un organo nazionale capace di far luce sulle violenze del passato senza, però, porsi come obiettivo principale quello della giustizia in sé [...] bensì quello della possibilità di attribuire un'amnistia a coloro che l'avessero richiesta, purché fossero stati in grado di dimostrare la propria completa colpevolezza. In questo modo i colpevoli stessi, per ottenere la libertà, erano chiamati a raccontare nei minimi particolari le atrocità da loro commesse» (Siebert, 2007: 94)

Il rapporto della *Truth and Reconciliation Commission* predeterminò quali fossero le forme della verità e quali di conseguenza gli obiettivi da perseguire; le categorie elaborate e riconosciute come verità furono: la verità di fatto (legata alla descrizione degli eventi personali e collettivi e ai motivi che avevano portato alla violazione dei diritti umani), la verità personale (legata ai benefici che le vittime e i familiari potevano ottenere dichiarando pubblicamente la loro esperienza traumatica), la verità sociale (legata alle conseguenze che il racconto della verità produceva nella comunità ferita) e la verità di riconciliazione (legata alla possibilità di superare il passato e attivare politiche pubbliche di riconciliazione) (Citroni, 2004). Si accordò l'indulto individuale ai responsabili di gravi violazioni dei diritti umani sulla base del riconoscimento della loro piena colpevolezza. Molti persecutori accettarono di raccontare la loro verità per ottenere un provvedimento di amnistia che in questo caso, però, non suonò affatto come una forma di amnesia, ma venne concepito come uno “spazio espiativo pubblico” (Demaria, 2006), rappresentato e ritratto quotidianamente dai media nazionali e internazionali. Un rito espiatorio in cui, attraverso la narrazione e la rappresentazione del dolore individuale - inflitto o subito - si volle riportare alla comunità sudafricana una nuova forma di solidarietà riavvicinando la sfera personale a quella sociale. «Sarebbero scorse molte lacrime; sarebbero stati rivelati dolori nascosti, raccontate storie terribili. Ma la calma simbolica della sala avrebbe sia permesso che controllato questi riti e li avrebbe resi insieme sociali e personali. Il rituale permetteva di unire l'ambito personale e quello sociale» (Bozzoli, 2005: 247).

Come spiega Lollini, con modelli di giustizia come quello della Commissione sudafricana: «non si vuole un giudice che certifichi, attraverso la sentenza, una ricostruzione fattuale di

di questa contro narrazione è contenuta nel resoconto del *Nunca Mas*.

¹⁰ *Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995*, on line www.justice.gov.za.

avvenimenti di cui tutti sono stati testimoni. [...] Si vuole che siano essi a certificare un paradigma accusatorio [...]. Ma questa verità deve essere accettata in una logica contrattuale. Essa deve uscire dalla bocca dei protagonisti e non dalla penna del giudice. In cambio, si può far cadere la logica espiativa» (Lollini, 2005: 185). I principi cardine su cui si fondò la Commissione sudafricana furono, dunque, la sospensione costituzionale di ogni logica giudiziaria per i crimini politici del passato, la *fabbricazione* dell'unità di un nuovo corpo politico *post-apartheid* con l'inclusione del "nemico" e «l'uso della *confessione* come strumento posto al servizio del processo costituente» (Lollini, 2005: 28-29). La *Truth and Reconciliation Commission* scelse un modello curativo ed espiatorio piuttosto che punitivo; provando con questo approccio a sostituire i sentimenti individuali di rabbia, dolore, vendetta e colpa con assemblee pubbliche di confessione, accettazione, solidarietà; accompagnando la comunità sudafricana nel superamento di una memoria contesa e irrisolta per poter così iniziare una nuova narrazione di giustizia. Una giustizia riparatrice volta alla ricostruzione di legami sociali e politici, alla costante ricerca di nuove forme di coesione tra i diversi attori, sempre tese a ripristinare la dignità umana.

Note conclusive

Quando i processi penali e i resoconti delle Commissioni per la Verità sono il frutto di un rapporto democratico tra lo Stato e la società civile, possono consacrare nuovi regimi di verità e di memoria pubblica capaci di creare quadri di riferimento condivisi per pensare, evocare e trasmettere il passato.

Lavorare sulla memoria significa lavorare sulle storie; nei contesti di giustizia di transizione lavorare sulla memoria pubblica significa lavorare anche sulla Storia; i due metodi di gestione del passato che abbiamo argomentato hanno molti elementi in comune: in entrambi si raccontano pubblicamente storie di violenza e si costruiscono, a partire da queste, elementi soggettivi di rappresentazione del proprio trauma che scivolando da una sfera individuale ad una sfera collettiva, contribuiscono alla formazione di una memoria pubblica. In entrambi si restituisce e si rende disponibile alla narrazione il ricordo confiscato ad un gruppo subalterno dalla memoria ufficiale.

Nel processo penale si tratta di una memoria sociale che riattiva, durkheimianamente, un sistema interrotto di legalità attraverso la ritrasmissione e la circolazione di norme all'interno di una comunità ferita. Potremmo dire che nel processo la memoria pubblica è coinvolta ma in misura minore, ha una funzione sussidiaria e più *tecnica*, in ogni caso strumentale alla restituzione di una forma possibile di giustizia alla vittima (ciò non toglie, come abbiamo visto, che possa produrre effetti rilevanti sull'intero corpo sociale).

Nel modello di giustizia espresso nelle Commissioni, invece, il ruolo della memoria pubblica è centrale, rappresenta il perno attorno a cui le testimonianze e i racconti si raccolgono e si snodano. Si tratta di un rituale culturale piuttosto che giudiziario, in cui la memoria non si legittima su base normativa ma agisce nella sfera pubblica come mito fondativo di un nuovo ordine morale prima ancora che politico e sociale.

Riteniamo da ultimo che la giustizia di transizione si configura complessivamente come un segmento fondamentale dell'opera costituente di tutti quei paesi che provano ad emanciparsi dall'esperienza di un potere autoritario o totalitario, ponendo le basi per un futuro in cui memoria, verità, giustizia e riconciliazione non siano parole vuote o oltraggiose ma un'eredità per le future generazioni per la comprensione e il superamento del passato. Eduardo Galeano

ha scritto che l'utopia «è come l'orizzonte. [...] Mi avvicino di due passi, lei si allontana di due passi. Cammino per dieci passi e l'orizzonte si sposta di dieci passi più in là. Per quanto io cammini, non la raggiungerò mai. A cosa serve l'utopia? Serve proprio a questo: a camminare» (Galeano, 2006: 255). Se cogliamo il senso più politico e meno poetico di questa definizione allora per noi la giustizia di transizione è un'utopia che serve a far rialzare e a far riprendere il cammino delle comunità dopo la violenza.

Bibliografia

- Agazzi E. e Fortunati V., a cura di, *Memoria e saperi. Percorsi transdisciplinari*, E. Meltemi, Roma 2007
- Alexander J., *La costruzione del male. Dall'Olocausto all'11 settembre*, Il Mulino, Bologna 2006
- Ambos K., *Persecución penal nacional de crímenes internacionales en América Latina y España*, ed. Ezequiel Malarino, FKA, Montevideo, 2003
- Ambos K., *Justicia de transición en América Latina*, ed. Kai Ambos / Ezequiel Malarino / Gisela Elsner, FKA, Montevideo, 2009
- Arendt H., *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Feltrinelli, Milano 1992
- Baldissara L. e Pezzino P., a cura di, *Giudicare e punire*, L' Ancora del Mediterraneo, Napoli 2005
- Battini M., *Peccati di memoria. La mancata Norimberga italiana*, Laterza, Roma-Bari 2003
- Barahona De Brito, A; Aguilar Fernández, P; González Enríquez, C, *Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, Istmo, Madrid 2002
- Bozzoli B., *Giustizia e riconciliazione. La rivolta di Alexandra, Sudafrica, 1986*, in Triulzi A., a cura di, *Dopo la violenza. Costruzioni di memoria nel mondo contemporaneo*, L' Ancora del Mediterraneo, Napoli 2005
- Bruner J., *La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita*, Laterza, Bari-Roma 2002
- Bull H., *La società anarchica. L'ordine nella politica mondiale*, ed. Vita e Pensiero, Milano 2009
- Calderón Peragón J.R., *El juicio de Nuremberg. Hacia una Corte Penal Internacional*, Editorial Jabalruz, 2000 Jaén
- Cerasi L., *Perdonare Marghera. La città del lavoro nella memoria post-industriale*, Angeli, Milano 2007
- Citroni G., *L'esperienza della Commissione della Verità e riconciliazione in Perù: 1980-2000*, Giuffrè, Milano 2004
- Cohen S., *Stati di negazione. La rimozione del dolore nella società contemporanea*, Carocci, Roma 2002
- C. Coquio, *Genocidio: una verità senza autorità. La negazione, la prova, la testimonianza*, in *Storia, verità, giustizia. I crimini del XX secolo*, a cura di, M. Flores, Mondadori, Milano 2001
- Demaria C., *Semiotica e memoria. Analisi del post-conflitto*, Carocci, Roma 2006
- Derrida J., *Perdonare*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2004

- Douglas L., *The Memory of Judgment. Making Law and History in the Trials of Holocaust*, Yale University Press, New Haven 2001
- Di Donato F., *La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel processo*, Franco Angeli, Milano 2008
- Elster J., *Chiudere i conti. La giustizia nelle transizioni politiche*, Il Mulino, Bologna 2008
- Flores M., a cura di, *Storia, verità, giustizia. I crimini del XX secolo*, Mondadori, Milano 2001
- Galeano E., *Parole in cammino*, Sperling & Kupfer, Milano, 2006
- Garapon A., *Crimini che non si possono né punire né perdonare. L'emergere di una giustizia internazionale*, Il Mulino, Bologna 2004
- Guido M.G. e Zappulli L., *Il discorso legale in contesti multiculturali*, a cura di, Francoangeli, Milano 2007
- Jankélévitch V., *L'imprescritibile*, Seuil, Paris 1986
- Jedlowski P., *Fogli nella valigia. Sociologia, cultura, vita quotidiana*, Il Mulino, Bologna 2003
- Il senso del passato. Per una sociologia della memoria*, Jedlowski P. e Rampazi M., a cura di, Franco Angeli, Milano 1991
- Jedlowski P., *Storie comuni. La narrazione della vita quotidiana*, Mondadori, Milano 2000
- Kelsen H., *Il processo di Norimberga ed il Diritto Internazionale*, in Nuovi Studi Politici, vol. XIX, ottobre-dicembre 1989
- Kelsen H., *La pace attraverso il diritto*, Giappichelli, Torino 1990
- Lollini A., *Costituzionalismo e giustizia di transizione. Il ruolo costituente della Commissione sudafricana Verità e Riconciliazione*, Il Mulino, Bologna 2005
- Monateri P.G., *Geopolitica del diritto. Genesis, governo e dissoluzione dei corpi politici*, Laterza, Roma-Bari 2013
- Monticelli R., *Contronarrazioni e memorie ri-composte negli studi di genere e delle donne*, in *Memoria e saperi. Percorsi transdisciplinari*, a cura di, E. Meltemi, Roma 2007
- Orrù E., *Il tribunale del mondo*, Libri di Emil, Bologna 2010
- Osiel M.J., *Why Prosecute? Critics of Punishment for Mass Atrocity*, "Human Rights Quarterly", 22 (2000)
- Portinaro P.P., *I conti con il passato. Vendetta, amnistia, giustizia*, Feltrinelli, Milano 2011
- Taruffo M., *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Laterza, Bari-Roma

- Quaritsch H., *Giustizia politica. Le amnistie della storia*, Giuffrè, Milano 1995
- Quinn J.R., a cura di, *Reconciliation (s). Transitional Justice in Postconflict Societies*, McGill-Queens's University Press, Montréal 2009
- Resta G., Zeno-Zencovich V., a cura di, *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, Editoriale Scientifica Napoli, Napoli 2012
- Siebert R., Memoria e giustizia, in Agazzi E. e Fortunati V., *Memoria e saperi. Percorsi transdisciplinari*, a cura di, E. Meltemi, Roma 2007
- Schmitt C., *Risposte a Norimberga*, Laterza, Roma- Bari 2006
- Taylor T., *The anatomy of the Nuremberg Trials. A personal Memory*, Paperback, 1993
- Teitel R.G., *Transitional Justice*, Oxford University Press, Oxford 2000
- Todorov T., *Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico*, Garzanti, Milano 2001
- Tota A., a cura di, *La memoria contesa. Studi sulla comunicazione sociale del passato*, Franco Angeli, Milano 2001
- Triulzi A., a cura di, *Dopo la violenza. Costruzioni di memoria nel mondo contemporaneo*, L'Anchored del Mediterraneo, Napoli 2005
- Vignola M., *La memoria desaparecida. Politica e movimenti per i diritti umani in Argentina*, Pensa, Lecce 2012
- Wieviorka M., *L'era del testimone*, Raffaello Cortina editore, Milano 1998
- Zolo D., *La giustizia dei vincitori*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2006

www.legal.un.org

www.ictj.org

www.justice.gov.za

Nota bio-bibliografica

Marta Vignola è ricercatrice in Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo dell'Università del Salento. È stata visiting researcher presso l' Université Libre de Bruxelles e l'Universidad Complutense di Madrid. Tra i suoi ultimi lavori: Vignola M., Antonazzo L., *Call Centre Operators and Knowledge Economy. An Empirical Study of Career Paths in Two Companies in South Italy*, in Italian Journal of Sociology of Education, 8(3), 2016; Vignola M., *Partecipazione, conflitto e resistenza in Argentina: il caso del movimento per i diritti umani H.I.J.O.S*, in Iconocrazia 9/2016; Vignola M., *Desenvolvimento, ambiente e memória post-industrial*, in Revista Jurídica Quadrimestral, Universidade Regional de Blumenau, v. 19, n°. 40, p. 19 - 32, set.dez. 2015, Santa Catarina, Brasile.